

LEGAMBIENTE

Osservazioni riguardanti il disegno di legge 17.02.2020 n. 49 di modifica della L.P. 6.03.1998, n. 4

Si premette, innanzi tutto, la piena adesione di Legambiente alle osservazioni avanzate dal Comitato permanente per la difesa delle acque del Trentino sul suddetto disegno di legge.

Si afferma nel contempo di non condividere alcune espressioni nel ddl.

La prima è contenuta nel comma 2 dell'art. 1 della L.P. 4/1998, come sostituito dall'art. 2 del ddl, per la quale "Le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno ad oggetto la **possibilità o l'obbligo** di derivare, regolare, invasare e utilizzare le acque pubbliche ...".

Nel ddl non è definito alcun criterio in base al quale optare per una "possibilità" o un "obbligo", motivo per il quale l'espressione si ritiene scorretta: il legislatore deve decidere quale sia l'oggetto migliore oppure determinare principi in base ai quali procedere alla scelta.

Si avanza la medesima osservazione su quanto affermato nel comma 1 dell'art. 1 bis 1.4 introdotto nella legge dall'art. 9 del ddl. Per la suddetta disposizione "Tra i criteri di selezione, oltre a quello inerente l'offerta relativa ai canoni posti a base di gara **possono** rientrare: a) ..." Anche in questo caso la norma non stabilisce alcun principio in base al quale comprendere o meno tra i criteri di selezione, quelli indicati successivamente all'espressione riportata. Ma considerare come sola "possibilità" quella di aggiudicare le concessioni anche in base ad altri criteri di selezione tra cui, in particolare, quelli, conseguenti ad una maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente, riguardanti le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, la definizione delle misure e degli interventi di miglioramento in base alla valutazione dell'impatto ambientale, il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale ecc. finisce per contraddire quanto affermato nel comma 1.4 inserito nell'art. Bis 1 della L.P. 4/1998 dal comma 3 dell'art. 6 del ddl. Per il comma 1.4 infatti, l'assegnazione delle concessioni deve essere effettuata "**nel rispetto dei principi** di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica". In base alla disposizione riportata ed alle successive è evidente che il solo criterio di offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del contraente non basta più!

Si conferma quanto asserito dal Comitato permanente per la tutela delle acque trentine relativo alla necessità di sostituire la parola "può" con la parola "deve" contenuta nel comma 8 del medesimo art. 6 del ddl, di sostituzione del comma 2 dell'art. 1 bis 1 lett. p). Del medesimo comma 2, dovrebbe essere integrata la lett. r) per la quale il bando "r) individua la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale **e le condizioni di lavoro conformi al contratto collettivo nazionale** del personale impiegato secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016);".

Non si comprende, poi, per quale motivo sarebbero soppresse le parole "nonchè la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario" come disposto dal comma 12 dello stesso art. 6. Non sembra errato, infatti, porre limiti di tempo entro i quali la Commissione tecnica sia tenuta a prestare il servizio per l'espletamento della gara.

Poco chiara è infine la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 1 bis 1.8 inserito dall'art. 13 del ddl nella L.P. 4/1998. L'articolo tratta del provvedimento unico di concessione, ma nulla è detto dei termini in cui può essere avanzata la "domanda" del provvedimento ed entro i quali deve essere costituita la conferenza di servizi.

Ovviamente si contesta anche la brevità del termine di dieci giorni prima dei quali le amministrazioni competenti devono essere convocate a partecipare alla conferenza.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 8 del 13.02.2019 - presentato dal Consiglieri Alessio Manica e Sara Ferrari - di modifica del comma 3 dell'art. 1 bis 3 della L.P. 4/1998 di disciplina della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. In particolare l'articolo stabilisce che la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, può dichiarare la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti riguardanti impianti di produzione diversi da quelli di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa che abbiano ottenuto tutte le relative autorizzazioni, mentre per gli impianti di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità può avvenire solamente se vengono proposti da enti locali o da amministrazioni pubbliche, o da società a prevalente partecipazione pubblica, e a condizione che il Comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

Legambiente ritiene che il ddl debba essere accolto dal momento che non si capisce quali siano le ragioni per le quali per il primo genere di produzione di energia sia previsto un percorso amministrativo realizzativo più favorevole rispetto al secondo. Si condivide, di conseguenza, la proposta per la quale anche la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico diversi da quelli di teleriscaldamento alimentati prevalentemente a biomassa possa essere pronunciata, come per le centrali a biomassa, solo se i progetti siano proposti da enti locali o da amministrazioni pubbliche, oppure da società a prevalente partecipazione pubblica, e purché il Comune territorialmente interessato riconosca la sussistenza di un interesse pubblico connesso allo sviluppo sostenibile della comunità locale.

Si chiede che della L.P. 4/1998 e di modifica della stessa sia elaborato un Testo Unico che consenta tra l'altro, anche la correzione dei numeri di articoli e commi: oggi pescare una norma dalla L.P. 4/1998, prima delle prossime modifiche è già un'impresa assai complicata!

Trento, 6 marzo 2020